

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 1290/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1641/91 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (*), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1641/91 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1232/92 (*);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89 (*), ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 13 al 19 maggio 1992 per la dracma greca e lo scudo portoghese inducono, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85, a modificare gli importi compensativi monetari applicabili in Portogallo nei settori delle uova e polame e vitivinicolo e in Grecia nel settore dell'olio d'oliva

e, ai sensi dell'articolo 8 di detto regolamento, a modificare gli importi compensativi monetari applicabili in Portogallo ed in Grecia negli altri settori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1641/91 è modificato come segue:

- 1) La colonna «Portogallo» delle parti 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) La colonna «Grecia» delle parti 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 3) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
- 4) L'allegato III è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(*) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(*) GU n. L 153 del 17. 6. 1991, pag. 1.

(*) GU n. L 133 del 18. 5. 1992, pag. 1.

(*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(*) GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.